



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 174 del 19/02/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ
BIOCHEMICAL SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – RINNOVO ANNO
2025**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premesse che la Società Biochemical Srl, avente sede a Domodossola in Via Umberto Girola n. 3, struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con comunicazione acquisita al prot. arrivo ASL VCO n. 3828 del 20/01/2025, ha chiesto a questa Azienda la disponibilità al rinnovo, per l'anno 2025, dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista in Ginecologia, rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 30 ore mensili, alle stesse condizioni normo-economiche dell'accordo convenzionale in essere al 31/12/2024;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la delibera n. 123 del 15/02/2024 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con la Società Biochemical Srl per attività d'equipe di Ostetricia/Ginecologia, con un impegno massimo di 30 ore mensili e validità fino al 31/12/2024;

dato atto che con mail del 20/01/2025 la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore di struttura una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo della Convenzione per l'anno 2025 con Società Biochemical Srl;

preso atto:

- del parere favorevole del Direttore della SOC Ostetricia/Ginecologia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, con mail del 21/01/2025 ha comunicato la disponibilità ad effettuare l'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 30 ore mensili ;
- dell'impegno dell'equipe della Soc Ostetricia/Ginecologia ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste di attesa;

dato atto che la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;



considerato che la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con e.mail del 22/01/2025, ha trasmesso alla Società Biochemical Srl la bozza del disciplinare di convenzione nella quale sono dettagliate le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dell'ASL VCO, per la necessaria condivisione e conferma del testo dell'accordo;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 8294 del 05/02/2025, la società Biochemical Srl ha espresso parere favorevole in merito al testo di convenzione, come da allegato AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal **01/01/2025** al **31/12/2025**, l'accordo contrattuale con Società Biochemical Srl con sede a Domodossola in Via Umberto Girola n. 3, per l'effettuazione di attività ambulatoriale, in équipe e fuori orario di lavoro, da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della SOC di Ostetricia e Ginecologia per un massimo di 30 ore mensili;

di dare atto che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Accordo Contrattuale tra ASL VCO e la Società Biochemical Srl per prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia - Rinnovo anno 2025;

di dare atto che il rapporto convenzionale determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio esercizio
Prestazioni ostetricia/ginecologia	€ 18.000,00	4.50.02.77	Anno 2025

di dare atto, infine, che dedotti la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per il periodo che va dal 01/01/2025 al 31/12/2025, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, l'accordo convenzionale con Società Biochemical Srl con sede a Domodossola in Via Umberto Girola n. 3, per l'effettuazione di attività libero professionale da parte di personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla SOC di Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Società Biochemical Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 30 ore mensili;

2) di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Accordo Contrattuale tra ASL VCO e la Società Biochemical Srl per prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia - Rinnovo anno 2025;

3) di dare atto che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio esercizio
Prestazioni ostetricia/ginecologia	€ 18.000,00	4.50.02.77	Anno 2025

4) di dare atto altresì che, dedotte la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

5) di precisare che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BIOCHEMICAL SRL, AVENTE	
	SEDE LEGALE A DOMODOSSOLA, PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI	
	SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA GINECOLOGIA - <u>RINNOVO 2025</u> -	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	E	
	la Biochemical S.R.L. P.IVA 00605830033, con sede legale a Domodossola in via Umberto	
	Girola n. 3 (nel prosieguo d'atto denominata Struttura), in possesso delle autorizzazioni	
	comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non	
	convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico, Rag. Sandro	
	Tacca, domiciliato ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Società	
	a Responsabilità Limitata	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC <u>Ostetricia</u>	
	<u>Ginecologia</u> , a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività	
	intra moenia, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe attività	
	prestazioni specialistiche di ostetricia/ginecologia per un monte ore mensile massimo pari a	
	<u>30 ore</u> , presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.	
	ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
	- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale richiesta a	
	pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno	
1		

				dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;	
				- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria	
				che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa	
				costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori	
				dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;	
				- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha	
				per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.	
				<u>La sede operativa</u> per lo svolgimento delle attività di ostetricia/ginecologia è a Domodossola,	
				in Via Umberto Girola n. 3, e l'impegno massimo complessivo è di <u>30 ore mensili</u> .	
				Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura saranno	
				le seguenti:	
	Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa richiesta per prestazione	
	20	89261.0	Prima visita ostetrica (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00	
	20	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00	
	20	88.78	Ecografia ostetrica	€. 55,00	
	20	88.72.2	Ecografia ginecologica	€. 55,00	
	ART. 3 - La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente				
	convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il				
	modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL				
	VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.				
	ART. 4 - La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite				
	presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo				
	modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.				
	Art. 5 - La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di				

	effettuazione delle prestazioni:	
	- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
	dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
	rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
	riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal delegato della Struttura) contenente i	
	seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore	
	mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento	
	della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e	
	firma.	
	ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui	
	all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.	
	ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
	tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
	funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
	della Struttura stessa.	
	ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001	
	e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce la Struttura dichiara di non	
	aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore	
	3	

	della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,	
	poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di lavoro.	
	ART. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari	
	del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le	
	disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice	
	in materia di protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento	
	ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale “Incaricato	
	esterno”, adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	
	ART 10 - La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2025</u> al <u>31/12/2025</u> , salvo disdetta	
	da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e	
4		

	potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento dell'atto,	
	le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del	
	presente accordo.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	ART. 11 - Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di	
	Verbania.	
	ART. 12 - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi	
	del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le	
	spese di bollo sull'atto sono a carico della Struttura.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Domodossola data _____	
	Per BIOCHEMICAL	
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
	(Dr. Sandro TACCA)	
	Omegna data _____	
	Per L'ASL VCO	
	IL DIRETTORE AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI	
	(Dott. ssa Vittoria M. PRIOLO)	

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Ecografia ostetricia	€. 55,00
	Ecografia ginecologica	€. 55,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Ecografia ostetricia	€. 55,00
	Ecografia ginecologica	€. 55,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
20	89261.0	Prima visita ostetrica (incluso eventuale prelievo citologico)		€. 45,00	
20	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)		€. 45,00	
20	88.78	Ecografia ostetrica		€. 55,00	
20	88.78.2	Ecografia ginecologica		€. 55,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale OSTETRICA/GINECOLOGIA

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

BIOCHEMICAL SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BIOCHEMICAL SRL, AVENTE SEDE LEGALE A
DOMODOSSOLA, PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA
GINECOLOGIA - RINNOVO 2025 -**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

NR. 30 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

[illegible]

RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA

DATA.....

FIRMA.....